



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
“BRUNO UBERTINI”
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

**REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO**

1 - FINALITÀ

La normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n.231/2007 detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario nell'ottica di impedire l'utilizzo dello stesso a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (di seguito denominato anche Istituto) adotta il presente regolamento allo scopo:

- di favorire l'individuazione, da parte dei propri uffici, di eventuali transazioni ed operazioni economico finanziarie, che per la presenza di caratteristiche\elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- definire il percorso interno al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione.
- indicare le modalità per la corretta comunicazione dei dati e delle informazioni relative alle operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 231/2007, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, quale amministrazione pubblica, è soggetta agli obblighi di comunicazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il presente regolamento è rivolto a tutte le strutture dell'Istituto che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni.

In particolare il regolamento interessa tutte le strutture che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

3 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- d.lgs. n. 109/2007 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”
- d.lgs. n. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come di recente modificato con d.lgs. n.90/2017
- decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”
- l. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

4 – DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Nel presente documento si adottano le seguenti definizioni:

- Operazione: l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale;
- Operazione sospetta: è sospetta l’operazione quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista dall’art.49 del d.lgs. n.231/2007 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio della controparte, costituisce elemento di sospetto;
- Controparte: la persona fisica ovvero la persona giuridica che instaura rapporti continuativi con l’IZSLER, compie operazioni dal carattere economico, ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale;
- Indicatori di anomalia: fattispecie rappresentative di comportamenti anomali, finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi sono definiti dal Ministero dell’Interno nell’allegato al D.M. 25 settembre 2015;
- Riciclaggio: si intendono per “riciclaggio” le seguenti attività illecite, se commesse intenzionalmente:
 - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
- Finanziamento al terrorismo: s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
 - IZSLER: l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini";
 - UIF: Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - Responsabile della segnalazione: il soggetto deputato a trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al Gestore. Ai fini del presente regolamento, ogni dirigente responsabile di struttura complessa assume il ruolo di Responsabile della segnalazione;
 - Gestore: il soggetto, deputato a valutare e trasmettere le comunicazioni alla UIF nonché a garantire i compiti di cui alla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo. Il gestore è individuato, con provvedimento formalizzato del Direttore Generale, nella persona del Dirigente responsabile dell'U.O. Economico Finanziaria

5 - LIVELLI DI RESPONSABILITA'

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo vengono individuati quattro livelli di responsabilità interni all'IZSLER:

- A – Il Direttore Generale
- B - Il Direttore Amministrativo
- C - Il Dirigente Responsabile della struttura
- D - Il Gestore

A - **Il Direttore Generale** adotta con proprio decreto il regolamento per il contrasto a fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individua, con provvedimento formalizzato, il Gestore nella persona del dirigente responsabile dell'Unità Operativa Gestione Servizi Contabili e ne comunica il nominativo alla U.I.F.

B - **Il Direttore Amministrativo** verifica che le strutture aziendali si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino procedure e comportamenti che, ai sensi del presente regolamento:

- consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti transazioni sensibili o sospette;
- forniscano valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;

- contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale al rischio di riciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro e su eventuali novità normative o regolamentari;

Il Direttore Amministrativo:

- fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa all'interno dell'Azienda;
- verifica che il Piano formativo aziendale contenga la previsione di attività formative anche sulla materia oggetto del presente regolamento;

C - Il **Dirigente Responsabile della struttura** (Responsabile della segnalazione - di seguito Responsabile) è il Direttore/Responsabile della struttura aziendale interessata all'applicazione del presente regolamento che risponde, in quanto tale:

- dell'applicazione della presente regolamentazione nelle attività di afferenza;
- della segnalazione al Gestore delle operazioni\transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di cui si venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
- della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite.

D - Il **"Gestore"** è il soggetto aziendale interlocutore con l'UIF per tutte le comunicazioni ed approfondimenti connessi con le operazioni sospette oggetto di verifica. Il Gestore è nominato dal Direttore Generale, comunicato alla UIF ed ha il compito di:

- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili aziendali secondo le modalità di cui al presente regolamento;
- valutare la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, previo confronto con il Responsabile della segnalazione, comunicarle o meno alla UIF ;
- informare la Direzione aziendale circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili.
- gestire nel complesso le attività/flussi economico finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione svolgendo una generale funzione complessiva di monitoraggio e controllo rispetto a tutte le attività che comportano operazioni\transazioni a titolo oneroso inerenti le varie funzioni e strutture aziendali.
- informare il Responsabile della segnalazione nel caso rilevi elementi di sospetto, o quantomeno di dubbio, nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni.

Accanto al Gestore possono essere individuati, per le funzioni affidate e per i compiti svolti a livello aziendale, altri collaboratori ai fini dell'informativa al Gestore, con le medesime competenze già precisate.

6 - INDICATORI DI ANOMALIA

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, la normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell'Interno il compito di emanare ed aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione (D.M. 25 settembre 2015: di cui un estratto in allegato 1 al presente regolamento).

In allegato al presente regolamento sono richiamati a titolo esemplificativo alcuni principali indicatori di anomalia maggiormente pertinenti le attività dell'IZSLER (Allegato 1).

E' compito delle Strutture e dei loro Responsabili, e del Gestore valutare le operazioni ed i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed indipendentemente dalla presenza od assenza degli indicatori di cui ai precedenti commi, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di fatti contrari alla legge. A tal fine il Gestore può concordare con tali soggetti di inserire, tra i fatti rappresentativi di potenziali situazioni contrarie alla legge di cui all'allegato 1, ulteriori *indicatori aziendali di anomalia*.

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia presenti nell'allegato 1 non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'operazione come sospetta, ma è comunque necessario che i soggetti deputati alla valutazione svolgano un'analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività, avvalendosi di tutte le altre informazioni a disposizione.

7 - PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere\ sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo il Responsabile, che le abbia verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori\uffici, inoltra segnalazione al Gestore secondo le modalità successivamente descritte.

La segnalazione al Gestore deve scaturire da una valutazione generale degli elementi a disposizione del Responsabile ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala.

La segnalazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e garantire l'omogeneità dei comportamenti, basarsi su una valutazione a carattere omnicomprensivo, scaturente sia dall'uso degli strumenti di cui all'articolo precedente sia dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all'importo, al settore di interesse ed al soggetto coinvolto.

Il Responsabile ha l'obbligo di segnalare al Gestore:

- le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo;
- le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate;
- le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

In ogni caso dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Responsabile i seguenti aspetti:

- esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
- esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;
- coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti, ecc.).

Il Responsabile valuterà anche l'importanza di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale).

Ciascuna Struttura, per le competenze e funzioni assegnate al personale ad essa afferente, ha il compito di eseguire un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione seguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso per il successivo inoltro al Responsabile.

Ogni incongruenza rilevata\presunta deve essere comunicata per scritto al proprio Responsabile ai fini della valutazione di cui ai punti precedenti e la successiva, eventuale, segnalazione al Gestore.

Il Responsabile ha facoltà di richiedere alle Strutture che ne siano a conoscenza tutte le informazioni ritenute utili alla verifica in modo tale da poter effettuare un'analisi completa dell'operazione ed eventualmente, se ancora non conclusa, chiedere la sospensione della stessa.

Il Responsabile, effettuate le attività sopra descritte e valutata la rilevanza dei fatti e delle informazioni raccolte in relazione all'analisi generale dell'operazione ed alla eventuale presenza di indicatori di anomalia, provvede ad informare il Gestore dei fatti oggetto di verifica e a descrivere, attraverso l'allegato modulo di segnalazione di operazione sospetta (Allegato 2), il processo logico attivato in relazione alle conclusioni raggiunte, anche al fine di garantire la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte.

Il modulo di segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, le descrizioni delle operazioni ed i motivi del sospetto nonché elementi informativi, in forma strutturata, delle operazioni oggetto di verifica e delle attività di valutazione svolte; la segnalazione dovrà pertanto essere accompagnata da una sintetica relazione e dalla documentazione, idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri anche contabili a supporto.

Il modulo di segnalazione, e gli eventuali allegati sono inviati dal Responsabile al Gestore tramite posta elettronica.

Il Responsabile deve compilare il modulo di segnalazione ed inviarlo al Gestore anche nel caso in cui la valutazione effettuata abbia dato, a suo parere, esito negativo.

Qualora la verifica venga fatta direttamente dal Gestore, si applicano le regole di cui al presente regolamento relativamente alle modalità di valutazione ed alle metodiche usate.

Nei casi in cui le segnalazioni di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino il Responsabile della struttura, o nel caso in cui quest'ultimo non processi le segnalazioni evidenziate da parte dei propri collaboratori\uffici, gli stessi possono inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore secondo le modalità descritte.

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette l'IZSLER si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Responsabile della relativa funzione interna deve informare tempestivamente il Gestore che valuterà l'opportunità di preavvisare la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.

8 - ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE

Il Responsabile della segnalazione, ogniqualvolta instauri un rapporto continuativo con una persona fisica o giuridica ovvero conferisca un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale, ovvero si trovi nell'occasione di eseguire un'operazione, anche occasionale, a favore di una persona fisica/giuridica che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

- vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

A tal fine il Responsabile può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche al fine di ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Nel caso in cui la controparte senza fondate motivazioni, si rifiuti di presentare la documentazione richiesta dall'IZSLER, il Responsabile si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.

Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Responsabile, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite della controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Responsabile della funzione deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.

Il Responsabile della funzione non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un ufficio della pubblica amministrazione o una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche.

9 - LA COMUNICAZIONE ALL'UIF

Il Gestore dopo aver verificato le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili della segnalazione, decide in ordine alla comunicazione:

- in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la comunicazione;
- in caso di decisione positiva, provvede ad effettuare senza ritardo la comunicazione alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, per mezzo del portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line e senza indicazione dei nominativi dei segnalanti.

Il Gestore avvisa tempestivamente il Direttore Generale al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto\operazione e, se ne ricorrano i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico. Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile, l'operazione non presenti caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura per la segnalazione di operazioni sospette. Anche in tale caso, il Gestore conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.

Ai sensi dell'art. 6 co.4 lett. c) del d.lgs. n. 231/2007, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Istituto di informare la parte soggetta alle relative indagini.

10 - RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza.

Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno sia all'esterno dell'IZSLER. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Stante le previsioni dell'art. 10 D.Lgs n. 231/2007, in particolare come modificate dal D.Lgs n. 90/2017, la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui l'IZSLER è esposto e subordinato, a livello aziendale, all'adozione, ai sensi dell'art. 10 co.2 del medesimo provvedimento, di linee guida da parte del Comitato di sicurezza finanziaria istituito presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze in esito agli adempimenti di cui agli art. 14, 15 e 16 D.Lgs n. 231/2007.

Nelle more di tali adempimenti, l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento avviene con riferimento alla mappatura e all'analisi dei rischi già effettuata, anche ad altri scopi, per i procedimenti interessati e con riguardo alle previsioni del DM 25 settembre 2011.

11 – FORMAZIONE

L'Istituto adotta misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Tale formazione deve avere il carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia.